

# REGOLAMENTO INFORMATIZZAZIONE L.F.

---

D.P.G.R. 6/L del 2007

IS



# D.P.G.R. 6/L-2007 D.P.G.R. 19 APRILE 2007, N. 6L

(aggiornato a D.P.G.R. 1 agosto 2008, n. 8/L)

## CAPO I DISPOSIZIONE GENERALE

### Art. 1 - Introduzione

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni di attuazione della legge regionale 14 agosto 1999, n. 4, sulla informatizzazione del libro fondiario.
2. Per i comuni catastali dichiarati informatizzati mediante editto della Corte di Appello, il presente regolamento sostituisce il regolamento di attuazione della legge tavolare di cui al D.P.G.R. 22 agosto 1991, n. 12/L e successive integrazioni. In quegli uffici nei quali esistono comuni catastali dichiarati informatizzati con editto della Corte di Appello, il giornale tavolare, da tenere a sensi dell'articolo 2) e seguenti, viene tenuto anche per i comuni catastali non informatizzati. Fino a quando tutti i comuni catastali non sono informatizzati si continua ad aggiornare l'attuale registro dei proprietari.
3. In seguito il testo unico della legge tavolare allegato all'R.D. 28 marzo 1929, n. 499, viene indicato come "legge tavolare" e la legge regionale 14 agosto 1999, n. 4, quale "legge di informatizzazione".
4. Le norme seguenti non si applicano ai libri montanistici ed ai libri ferroviari.

## CAPO II DISPOSIZIONI SUL GIORNALE TAVOLARE

### Art. 2 - Domande ed atti tavolari

1. Tutte le domande tavolari e gli atti aventi per oggetto iscrizioni da effettuarsi nei libri maestri devono essere registrate in un giornale informatizzato da tenersi presso l'Ufficio del Libro fondiario. La gestione del giornale tavolare avviene con il caricamento manuale o automatico delle indicazioni nella banca dati prevista nell'articolo 2) della legge di informatizzazione.
2. Ciascuna domanda, o atto, presentati a mani del direttore o di un suo delegato o a mezzo trasmissione telematica, sono muniti in via automatica, di un contrassegno indicante l'ufficio, il giorno e l'orario di presentazione nonché di un contrassegno formato dal numero del giornale tavolare e dalle cifre dell'anno. Il numero di giornale tavolare viene attribuito dal sistema nel momento del richiamo della corrispondente maschera di inserimento.
3. Le domande trasmesse in via telematica sono registrate nel giornale tavolare secondo l'ordine di ricezione, ad eccezione di quelle presentate durante l'orario di apertura dell'Ufficio al pubblico che vengono registrate con grado successivo a quello di tutte le domande presentate a mani del direttore o del suo delegato.
4. I numeri di giornale tavolare devono essere progressivi, iniziando dal numero 1, del primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
5. Le domande e gli atti, pervenuti a mezzo posta oppure notificati, devono essere considerati come pervenuti contemporaneamente e, se pervenuti fuori dall'orario di apertura dell'Ufficio al pubblico, vengono registrate il primo giorno lavorativo successivo come prime domande della giornata, di seguito alle domande presentate in via telematica.
6. Le domande e gli atti presentati a mani del direttore o di un suo delegato o pervenuti a mezzo posta oppure notificati durante l'interruzione del funzionamento del sistema vengono registrate cronologicamente su un apposito registro con l'indicazione della data, e dell'orario della presentazione. Esse verranno registrate nel giornale secondo l'ordine risultante da detto registro subito dopo il ripristino del sistema.
7. Le domande e gli atti, comunque pervenuti contemporaneamente ed aventi per oggetto una stessa partita tavolare od uno stesso oggetto tavolare, sono registrati come pervenuti contemporaneamente, e la contemporaneità deve risultare sulle singole domande.
8. In funzione del collegamento previsto nella banca dati tra libro maestro e giornale tavolare, l'iscrizione della contemporaneità nel libro maestro viene eseguita mediante richiamo delle indicazioni sulla contemporaneità contenute nel libro giornale per la domanda oppure l'atto.
9. Ad istanza di parte è rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda e degli atti.
10. Alle domande tavolari ed agli atti trasmessi in via telematica deve essere apposta o associata la sottoscrizione elettronica qualificata o digitale di cui all'art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

### Art. 3 - Giornale tavolare

1. Il giornale tavolare, tenuto in via informatica, contiene i seguenti dati:
  - a) numero progressivo annuale;
  - b) data di presentazione della domanda o dell'atto avente per oggetto iscrizioni da effettuarsi nel Libro fondiario;
  - c) cognome e nome di almeno uno degli istanti e di almeno uno degli istanzianti;
  - d) cognome e nome ed indirizzo delle persone alle quali va notificato il decreto tavolare;
  - e) iscrizione richiesta;
  - f) comune catastale e numero della partita tavolare;
  - g) tenore e data dell'evasione (accordato, parzialmente accordato/respinto, respinto);
  - h) data dell'iscrizione del decreto tavolare;
  - i) data di ricevimento del decreto tavolare notificato alle parti;
  - j) termini da sorvegliarsi d'ufficio e rapporti (reclami, reiezioni, giustificazioni di prenotazioni ecc.), domande ed atti che sono in connessione

fra loro, il ritiro di domande ed altre osservazioni ritenute rilevanti;

k) assegnatario della pratica nelle varie fasi del procedimento;

l) la piombatura provvisoria di quelle partite tavolari o di quelle porzioni materiali nelle quali viene richiesta una iscrizione.

2. La tenuta del giornale tavolare spetta al direttore dell'ufficio o ad un impiegato da lui delegato, sotto la responsabilità del direttore suddetto.

3. Il "piombo provvisorio" ed il "piombo definitivo" devono essere apposti nella testata della partita tavolare nell'ordine di presentazione. Se un'iscrizione richiesta riguarda una porzione materiale, quest'ultima deve essere indicata assieme al piombo.

4. La presentazione della domanda tavolare ed il pagamento dei diritti tavolari viene certificato tramite rilascio di quietanza.

## CAPO III PERTRATTAZIONE DELLE DOMANDE TAVOLARI E RAPPORTI D'UFFICIO

### **Art. 4 - Confronto tavolare**

1. Effettuata la registrazione nel giornale tavolare, la domanda tavolare o l'atto deve essere confrontato con lo stato tavolare.

2. In seguito il conservatore sostituisce il "piombo provvisorio" con il piombo previsto nell'articolo 6) della legge di informatizzazione.

3. Contemporaneamente egli elimina il "piombo provvisorio" da quelle partite tavolari oppure da quelle porzioni materiali nelle quali non deve essere effettuata alcuna iscrizione.

4. Nelle partite tavolari oppure nelle porzioni materiali nelle quali non figura alcun "piombo provvisorio" deve essere apposto il "piombo definitivo".

5. Il conservatore deve far risultare il confronto tavolare sul margine della domanda oppure su un foglio separato. Lo stato tavolare al momento della presentazione della domanda o dell'atto può essere comprovato anche mediante allegazione di copia delle partite tavolari interessate. Il confronto effettuato ai sensi del presente comma deve essere munito di data e di firma.

6. Al conservatore compete il contemporaneo esame e controllo delle domande tavolari e dei documenti allegati, nonchè la predisposizione dei decreti tavolari e l'esame e la verifica di quelli preparati dalle parti. L'indicazione dei documenti nel decreto tavolare avviene ai sensi dell'articolo 9) della legge di informatizzazione mediante applicazione delle denominazioni inserite nell'apposito elenco allegato sub A) al presente regolamento.

### **Art. 5 - Invio al giudice tavolare**

1. Le domande, i relativi allegati ed il decreto tavolare predisposto, terminate le operazioni previste dall'articolo 4) sono inviate al giudice tavolare, anche in via telematica entro il termine da esso stabilito, a cura del direttore dell'Ufficio.

### **Art. 6 - Evasione delle domande**

1. L'addetto al giornale tavolare, non appena in possesso del provvedimento del giudice tavolare, inserisce data e tenore del decreto nel giornale tavolare.

### **Art. 7 - Esecuzione delle iscrizioni**

1. Le iscrizioni devono essere effettuate in conformità al decreto tavolare e secondo l'ordine cronologico di presentazione della relativa domanda.

2. La pertrattazione anticipata di un decreto tavolare in deroga a quanto stabilito nel comma 1) viene valutata ed autorizzata dal direttore dell'ufficio o dal suo sostituto.

3. Ai sensi dell'articolo 15), comma 1) della legge di informatizzazione un decreto tavolare predisposto può essere pertrattato prima della firma da parte del giudice tavolare senza che il piombo corrispondente possa essere cancellato. Le copie del libro maestro emesse successivamente possono essere fatte solamente per fini interni e devono essere contrassegnate in modo adeguato. La cancellazione del piombo può avvenire soltanto in seguito alla firma del decreto tavolare da parte del giudice tavolare; eventuali modifiche del decreto eseguito devono essere considerate prima della cancellazione del piombo.

4. Quando un decreto tavolare non prevede alcuna iscrizione viene evaso mediante la cancellazione del piombo. Se il decreto tavolare non prevede alcuna iscrizione e la partita tavolare non è stata piombata, il decreto viene archiviato.

5. Le iscrizioni vengono chiuse con la cancellazione del piombo.

### **Art. 8 - Attestazione dell'esecuzione**

1. Effettuate le iscrizioni tavolari, ne sarà certificata l'esecuzione in calce al decreto tavolare, mediante apposizione della data e della firma del conservatore o dell'aiutante tavolare.

2. La data dell'effettuazione viene iscritto nel libro giornale in via automatizzata per effetto della cancellazione del piombo di cui al comma 5) dell'articolo 7).

3. L'avvenuta iscrizione è certificata sui documenti ai sensi dell'articolo 105) della legge tavolare.

4. Se l'iscrizione è stata accordata sulla base di una domanda, l'avvenuta esecuzione deve essere certificata sul decreto da notificarsi all'istante.

### **Art. 9 - Notifica dei decreti tavolati**

1. Dopo gli adempimenti di cui agli articoli 7) e 8), i decreti tavolari devono essere notificati alle parti, secondo le norme previste dalla legge tavolare [L.T. 122, 123].

2. Le ricevute postali, dopo la registrazione della data di ricevimento nel giornale tavolare, sono conservate secondo il loro numero progressivo.

3. Fino al collegamento definitivo della banca dati del libro fondiario con l'elenco delle particelle del catasto fondiario, la notifica del decreto tavolare al catasto per il caso di intavolazione di diritti di proprietà segue la procedura vigente.

### **Art. 10 - Rapporto d'ufficio**

1. Ogni volta che si manifesta la necessità di operare iscrizioni d'ufficio previste nella legge tavolare, il conservatore presenta rapporto scritto [L.T. 102, 104] al giudice tavolare rilevandone gli elementi dal giornale tavolare, dalle iscrizioni del libro maestro e dei registri e dagli atti tavolari.

2. Sulla base del rapporto il giudice tavolare emette il relativo decreto.

**Art. 11 - Forma e contenuto delle iscrizioni**

1. Ad ogni iscrizione deve essere anteposta la data di presentazione della domanda ed il numero di giornale tavolare, comprensivo della numerazione prevista dall'articolo 7), comma 1) della legge di informatizzazione.
2. Nelle iscrizioni da effettuare nella stessa partita riguardanti tutte le domande pervenute contemporaneamente, si indica la contemporaneità di grado, il numero di giornale tavolare e l'anno di presentazione di tutte le domande pervenute contemporaneamente.
3. Le iscrizioni, ad eccezione di quelle connesse, devono contenere l'esatta indicazione tavolare dell'immobile o del diritto che ne costituisce l'oggetto.
4. Alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie non rinnovate, delle prenotazioni non giustificate, delle iscrizioni di cui agli articoli 47), 49), 50) e 57) della legge tavolare, delle iscrizioni eseguite in difformità al tenore del decreto tavolare di cui all'articolo 104) della legge tavolare, delle iscrizioni di escorporazione o incorporazione nonché delle annotazioni, delle evidenze e delle eventuali ulteriori iscrizioni, la cui cancellazione non debba essere fatta mediante intavolazione o prenotazione, si provvede con evidenza di cancellazione. In quanto non sia da effettuare in forma diversa, la rettifica dell'iscrizione avviene con evidenza.
5. L'iscrizione della giustificazione della prenotazione avviene sostituendo la stessa con l'intavolazione. Della giustificazione è fatta a sua volta annotazione.
6. Le modificazioni di una ipoteca simultanea ai sensi dell'articolo 112) della legge tavolare vengono effettuate nella partita principale e nella partita accessoria. In considerazione del collegamento tra le iscrizioni di una ipoteca simultanea avvenute nella partita principale e accessoria dello stesso ufficio del libro fondiario, le modificazioni effettuate nella partita principale vengono rese evidenti anche nella partita accessoria, in seguito alla sua piombatura. Quando partita principale e partita accessoria sono tenute da uffici del libro fondiario diversi, l'ufficio della partita principale deve notificare l'ufficio della partita accessoria dell'intervenuta modifica ai sensi dell'articolo 112) della legge tavolare. L'ufficio della partita accessoria deve rendere evidente nella stessa la modificazione effettuata nella partita principale.
7. Nella iscrizione di una ipoteca simultanea nella partita accessoria la cui partita principale viene tenuta da un altro ufficio del libro fondiario deve essere fatto il seguente richiamo a sensi dell'articolo 116) della legge tavolare: "per le modificazioni riguardanti l'ipoteca simultanea, non ancora eseguite nella partita accessoria, deve essere consultata la partita principale."
8. Del regime patrimoniale fra coniugi è fatta menzione presso le singole quote di spettanza.
9. In caso di trasferimento di proprietà le iscrizioni che si riferiscono al proprietario precedente, vanno connesse all'iscrizione di proprietà del successore, qualora conservino rilevanza per lo stato tavolare attuale.
10. La postergazione di grado tra iscrizioni non comporta l'inversione dell'ordine originario di esposizione delle stesse, ma l'iscrizione della postergazione tanto relativamente all'iscrizione anteposta, quanto a quella postergata.
11. L'intavolazione del diritto di proprietà in favore di una interessenza identificata con i relativi proprietari pro tempore dei corpi tavolari e con le quote di proprietà che la compongono si esegue in favore dei proprietari pro tempore dei corpi tavolari con contestuale indicazione della relativa quota; nel contesto dell'iscrizione di proprietà deve essere specificata l'appartenenza all'interessenza individuata nominativamente. In base all'iscrizione nel foglio di proprietà viene effettuato automaticamente dal programma nella seconda parte del foglio di consistenza l'evidenza di cui al comma 9) dell'articolo 13).
12. Qualora non siano state determinate le quote di proprietà dei proprietari partecipanti all'interessenza ma gli stessi comunque indicati nell'iscrizione quali partecipanti all'interessenza, l'intavolazione del diritto di proprietà viene effettuato in favore dell'interessenza; nel contesto dell'iscrizione stessa deve essere fatto richiamo ai proprietari partecipanti. Nella seconda parte del foglio di consistenza della partita contenente il corpo tavolare con il quale è congiunta l'appartenenza all'interessenza viene resa evidente l'appartenenza stessa.
13. Per ogni particella viene indicato nel foglio A/1 della partita tavolare il numero del corpo tavolare al quale essa appartiene.
14. In assenza di diversa indicazione in domanda, l'intavolazione del diritto di proprietà su una di più quote non gravate dello stesso proprietario avviene sulla quota iscritta per prima in ordine cronologico.
15. L'intavolazione del diritto di proprietà su una di più quote diversamente gravate dello stesso proprietario avviene sulla quota indicata in domanda. A tal fine viene eseguita una iscrizione di proprietà per ogni quota di proprietà diversamente gravata.
16. L'iscrizione di un diritto nel grado migliore di altra iscrizione nel foglio degli aggravati non viene effettuata con una modifica dell'ordine originario di esposizione delle iscrizioni, ma con un espresso richiamo nella relativa iscrizione a quella che attribuisce il grado.
17. In applicazione del comma precedente, per iscrivere un diritto nel grado annotato ai sensi degli articoli 53) e seguenti, 88), 89) e 94 bis) legge tavolare, nella relativa iscrizione viene fatto richiamo al grado annotato tramite il riferimento al relativo G.N. e Pervenuto ed eventualmente al numero identificativo dell'iscrizione di cui all'articolo 7) della legge di informatizzazione. Le annotazioni ora citate vengono cancellate contestualmente all'iscrizione del diritto.
18. Se una iscrizione si riferisce ad una iscrizione cancellata (in particolare l'annotazione del reclamo contro l'iscrizione di cancellazione di una iscrizione), essa viene eseguita nel grado corrente con esplicito riferimento al G.N. e Pervenuto ed eventualmente al numero identificativo dell'iscrizione di cui all'articolo 7) della legge di informatizzazione, nonché al contenuto essenziale dell'iscrizione cancellata.
19. Ove venga disposta la reinscrizione dell'iscrizione cancellata, quest'ultima viene effettuata nel suo grado originario. Nello stesso modo si procede per l'esecuzione di un'iscrizione, che deve essere effettuata nel grado dell'annotazione della reiezione della relativa domanda.
20. Al fine di garantire l'uniformità di forma e contenuto delle iscrizioni, gli ispettorati del libro fondiario emanano, di concerto, con circolare, i modelli di testo da inserire nella banca dati.

**Art. 12 - Escorporazioni ed incorporazioni di immobili nell'ambito di uffici diversi**

1. L'incorporazione da parte dell'ufficio tavolare competente per l'incorporazione prevista dal comma 1) dell'articolo 10) della L.R. 8 maggio 1982, n. 6, può avvenire solamente ad avvenuta comunicazione all'ufficio tavolare competente per l'escorporazione e ad avvenuta escorporazione da parte dello stesso.

**Art. 13 - Iscrizioni effettuate in modo automatico dal sistema**

1. Nel caso di escorporazione con trasporto di iscrizioni viene effettuata in via automatica una evidenza di trasporto. Salvo che per le iscrizioni del foglio degli aggravati, l'evidenza di trasporto viene trasportata nell'archivio delle iscrizioni cancellate.
2. In occasione della intavolazione del diritto di superficie in favore del proprietario pro tempore della particella superficaria, il sistema

effettua in modo automatico l'indicazione della partita del diritto di superficie e della durata del diritto stesso nella corrispondente partita della proprietà superficaria.

3. Nel caso di iscrizione di escorporazione nella seconda sezione del foglio di consistenza, il sistema effettua in modo automatico la relativa iscrizione di incorporazione, purchè le partite tavolari appartengano a comuni catastali informatizzati dello stesso distretto.

4. Quando una iscrizione deve essere modificata in seguito all'effettuazione di altra iscrizione, il sistema esegue la modifica, ove non sia richiesta un'iscrizione diversa, in forma di evidenza.

5. L'esposizione della riunione delle quote complessivamente spettanti ad un proprietario o ad un comproprietario è effettuata in via automatica, pur se le quote sono diversamente gravate.

6. All'atto dell'intavolazione del diritto di proprietà a favore del proprietario pro tempore di un corpo tavolare o di una porzione materiale, il sistema effettua automaticamente la menzione: "Rispetto agli obblighi per cui risponde questa proprietà si fa richiamo al foglio degli aggravati dell'immobile indicato nel foglio di proprietà."

7. All'atto dell'intavolazione del proprietario pro tempore della particella del diritto di superficie nel foglio degli aggravati in luogo del titolare del diritto di superficie [3 D.P.G.R. 6/L-1983], il sistema effettua automaticamente la menzione: "Rispetto agli obblighi per cui risponde questo diritto di superficie si fa richiamo al foglio degli aggravati dell'immobile indicato nell'iscrizione del diritto di superficie."

8. L'iscrizione della servitù e le successive modifiche nel foglio degli aggravati, comporta l'automatica effettuazione della relativa evidenza nella sezione seconda del foglio di consistenza del fondo dominante, purchè fondo dominante e fondo servente, appartenenti a comuni catastali informatizzati, siano tenuti dallo stesso ufficio. Le iscrizioni di modifica della servitù, la sua cancellazione e le iscrizioni connesse vengono effettuate solamente nel foglio degli aggravati. L'annotazione della procedura di cui agli articoli 13) e seguenti della L.R. 8 maggio 1982, n. 6, viene effettuata anche nel foglio di consistenza.

9. L'iscrizione del diritto di proprietà per il proprietario pro tempore e le successive modifiche, comportano l'automatica effettuazione della corrispondente evidenza nella sezione seconda del foglio di consistenza del bene cui la comproprietà è collegata, purchè le partite interessate appartengano a comuni catastali informatizzati, tenuti dallo stesso ufficio. Successive modificazioni, la loro cancellazione e l'iscrizione di iscrizioni connesse vengono effettuate solamente nel foglio di proprietà. In quanto si tratti di modificazioni dell'iscrizione di proprietà, queste sono evidenziate anche nel foglio di consistenza.

#### **Art. 14 - Iscrizioni supportate dal sistema**

1. Nel libro maestro l'iscrizione è riprodotta nel suo stato attuale. Le iscrizioni di modifica dei diritti tavolari, in quanto non rilevanti per la determinazione dello stato tavolare attuale, sono da inserire nell'archivio delle iscrizioni cancellate.

2. Le iscrizioni di incorporazione di parti di particelle, costituenti acquisti di proprietà delle stesse, sono da inserire nell'archivio delle iscrizioni cancellate solamente all'atto del trasferimento della proprietà dell'intero corpo tavolare. Anche prima del trasferimento della proprietà dell'intero corpo tavolare le iscrizioni di incorporazione saranno da inserire nell'archivio delle iscrizioni cancellate, allorquando la particella incorporante avesse a subire modifiche di consistenza attinenti alla sua numerazione, previo in tal caso, inserimento di grado e titolo nell'iscrizione di proprietà del bene incorporante. L'incorporazione di particelle intere, dando luogo ad una autonoma iscrizione nel foglio di proprietà del bene incorporante, è da inserire nell'archivio delle iscrizioni cancellate.

3. È effettuata in via automatica il collegamento fra le quote di proprietà e le iscrizioni del foglio degli aggravati ad esse relativi. In caso di modifica della quota di comproprietà gravata ai sensi di quanto precede, è altresì effettuata in via automatica la relativa evidenza nell'iscrizione del foglio degli aggravati, ricorrendo l'ipotesi di cui al comma 15) dell'articolo 11).

#### **Art. 15 - Disposizione transitoria**

1. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale rispettivamente di partita IVA di cui al comma 2) dell'articolo 3) della legge di informatizzazione riguarda solamente le domande concernenti comuni catastali convertiti. Il numero di codice fiscale rispettivamente di partita IVA deve essere inserito solamente nel caso di nuove iscrizioni, ma non per il caso del trasporto di iscrizioni relative a diritti di proprietà e diritti reali richieste prima dell'entrata in vigore della normativa relativa alla loro indicazione.

#### **Art. 15-bis - Mancato o irregolare funzionamento del sistema**

1. Il mancato o irregolare funzionamento del sistema è accertato con provvedimento del Dirigente del Servizio del Libro Fondiario da emettersi il primo giorno successivo del verificarsi dell'evento ed è pubblicato sul B.U.R.

## CAPO V DISPOSIZIONI SULLA RACCOLTA DEI DOCUMENTI

#### **Art. 16 - Copie di documenti**

1. Gli atti, i documenti e le loro copie che vengono prodotti dalle parti e destinate alla raccolta tavolare, devono essere scritti in forma chiara, nitida e leggibile, senza difetti che ne rendano precaria la durata od imperfetta la filmatura o la fotocopiazione.

#### **Art. 17 - Foglio di richiamo**

1. Non occorre produrre la copia di un documento per la collezione, se nella stessa esiste già una copia: in tal caso si inserisce nella raccolta un foglio che richiama il numero del giornale tavolare riportato sulla copia depositata.

## CAPO VI DISPOSIZIONI SUL RILASCIO DI COPIE, ATTESTAZIONI ED ESTRATTI

#### **Art. 18 - Rilascio di copie di atti**

1. Chiunque può chiedere copia di istanze, dei decreti tavolari e dei documenti. Dette copie, che possono essere rilasciate anche per estratto, devono riportare il numero del giornale tavolare e l'anno di presentazione dell'istanza. È inoltre possibile ottenere una copia dell'indice reale e dell'indice dei proprietari.

2. Possono essere rilasciate, anche per estratto, copie delle istanze tavolari e dei relativi allegati quantunque non sia ancora stato emesso il decreto, sempre che di ciò sia fatta espressa menzione in calce alla copia. Anche tali copie devono riportare il numero del giornale tavolare e

l'anno di presentazione dell'istanza.

#### **Art. 19 - Controllo e rilascio di copie, copie del libro maestro, di decreti tavolari e di certificazioni**

1. Le copie sono confrontate con l'originale o con la copia dell'atto esistente nella collezione dei documenti e quindi vengono dichiarate conformi dal conservatore o dall'aiutante tavolare superiore o dall'aiutante tavolare.
2. I decreti tavolari da notificare sono dichiarati conformi dal conservatore o dall'aiutante tavolare superiore.
3. Il conservatore potrà rilasciare altre attestazioni desumibili dal libro maestro o dagli altri atti tavolari.
4. La copia rilasciata ai sensi dell' articolo 16), comma 2) della legge di informatizzazione in sostituzione della visura del libro maestro nonchè la visura stessa riportano tutte le iscrizioni eseguite al momento della visura come anche i piombi effettuati nello stesso momento; non riportano invece i piombi di quelle domande tavolari già presentate all' Ufficio Tavolare nel momento della visura rispettivamente del rilascio della copia, che saranno oggetto di registrazione nel Giornale Tavolare soltanto in un momento successivo. Si tiene conto di questa circostanza, sia nella copia che nella visura della partita mediante terminale video, a mezzo di uno specifico richiamo alla mancanza di valore certificativo da parte della visura rispettivamente della copia rilasciata in sostituzione.
5. Le copie del libro maestro e dell' archivio delle iscrizioni cancellate rilasciate ai sensi dell' articolo 16), comma 1) della legge di informatizzazione in sostituzione dell' estratto tavolare sono retrodate dal sistema in modo automatico al secondo giorno lavorativo antecedente a quello di elaborazione e contengono tutte le iscrizioni eseguite nonchè tutti i piombi da effettuare a tale data. Al fine di garantire, che la copia del libro maestro possa far fede dello stato tavolare a tale data, le partite tavolari devono essere piombate [6, 2° c. L.R. 4/99] debitamente entro il secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda tavolare. Le copie vengono dichiarate conformi dal conservatore o dall'aiutante tavolare superiore.
6. Sono rilasciate copie fotostatiche delle partite del libro maestro posto fuori uso dichiarate conformi dal conservatore e dall'aiutante tavolare superiore. Tali copie devono essere rilasciate per intero.

#### **Art. 20 - Indicazione della partita tavolare**

1. Nella richiesta di copie del libro maestro o attestazioni deve essere espressamente indicato il numero della partita tavolare o, rispettivamente, delle singole particelle o porzioni materiali in essa contenute.

#### **Art. 21 - Registro prenotazioni e rilascio copie del libro maestro, copie degli atti e decreti tavolari**

1. Per le richieste di copie di cui all'articolo 18), è tenuto in via informatica un apposito registro che riporta le seguenti indicazioni: numero progressivo, data di ordinazione, richiedente, oggetto, indicazione dell'eventuale esenzione dall'imposta di bollo, data di esecuzione, diritti pagati o indicazione dell'esenzione dagli stessi, osservazioni.
2. La stesura delle copie del libro maestro e delle copie degli atti è eseguita secondo l'ordine cronologico delle richieste.
3. Compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, il direttore dell'ufficio su domanda del richiedente, può autorizzare il rilascio anticipato di copie del libro maestro e di copie degli atti rispetto all'ordine cronologico di prenotazione.
4. Il pagamento dei diritti viene attestato tramite consegna della quietanza.

## PLANIMETRIE E RACCOLTA DELLE PLANIMETRIE DI EDIFICI DIVISI IN PORZIONI MATERIALI

#### **Art. 22 - Tratteggio sulle planimetrie**

1. Le servitù che non gravano l'intera particella [12 L.T.] devono essere rappresentate nelle apposite planimetrie destinate all'individuazione mappale o planimetrica, mediante tratteggio di diverso tipo, anzichè a mezzo di colorazione.

#### **Art. 23 - Raccolta delle planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali**

1. La raccolta delle planimetrie di cui al comma 3) dell'articolo 2) della legge di informatizzazione è ordinata per comune catastale e numero di partita tavolare.
2. Il Commissario redige un elenco delle planimetrie rilevante per lo stato tavolare al momento della conversione del libro fondiario, contenente l'indicazione del comune catastale, partita tavolare, numero di particella e l'indicazione del giornale numero e relativo anno di presentazione della planimetria.
3. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, la planimetria di edifici divisi in porzioni materiali deve riportare l'estratto di mappa. Nella Provincia di Bolzano le planimetrie relative alle divisioni materiali e successive modifiche delle stesse devono essere redatte in forma bilingue. La planimetria allegata alla richiesta di modifica di divisione materiale deve riportare l'intera consistenza della porzione materiale modificata, comprese le parti comuni.
4. Ogni variazione delle planimetrie su supporto cartaceo, già in raccolta tavolare presso l'ufficio competente, deve essere prodotta su supporto magnetico.
5. Per i nuovi edifici divisi in porzioni materiali, le planimetrie indicate all'articolo 10 del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, devono essere prodotte su supporto magnetico.
6. L'applicazione della disciplina contemplata ai commi 4 e 5 è condizionata all'implementazione dei relativi programmi informatici.
7. E', comunque, demandata, ad ogni singola Provincia autonoma, anche in deroga a quanto previsto dal comma terzo di questo articolo ed in relazione alle singole esigenze, la facoltà di adottare provvedimenti amministrativi al fine della più compiuta applicazione di quanto contemplato da questo stesso articolo.

## DISPOSIZIONI SUL CARICAMENTO E SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DI INFORMATIZZAZIONE

#### **Art. 24 - Disposizioni sul caricamento**

1. Analogamente alla rettifica del foglio di proprietà, nelle iscrizioni ipotecarie viene inserita la denominazione dell'istituto creditore nella versione corrente al momento del caricamento.

2. In applicazione dell'articolo 23) comma 2) della legge di informatizzazione, i diritti e gli obblighi di cui risulti l'estinzione per intervenuta confusione, ai sensi dell'articolo 2) comma 3) della legge tavolare, non formano oggetto di caricamento nella banca dati.
3. I corpi estranei, ad eccezione di quelli appartenenti a masi chiusi vengono escorporati dalla partita ed incorporati in una partita tavolare del comune catastale cui appartengono. A tal fine il commissario ne dà comunicazione all'ufficio competente per l'apertura della nuova partita tavolare attivando, qualora si tratta di uffici diversi, la procedura di cui alla L.R. 8 maggio 1982, n. 6. Qualora al momento dell'apertura del libro fondiario informatizzato la procedura di escorporazione ed incorporazione sopra citata non risultasse definitivamente pertratta, sarà altresì da applicare la norma di cui all'articolo 12).
4. Se in seguito alla incorporazione di parti di superficie venissero trasportati diritti, il cui grado viene compromesso dall'esposto ordine delle iscrizioni nella partita tavolare così come previsto dall'articolo 8), comma 1) della legge di informatizzazione, tale circostanza deve essere resa evidente mediante l'iscrizione di trasporto.

#### **Art. 25 - Disposizioni sul lavoro della commissione**

1. Il commissario redige un verbale sull'inizio e sulla conclusione dei lavori di caricamento. Al verbale di conclusione dei lavori vengono allegate le documentazioni richieste a pubblici uffici a sensi del punto 2b) dell'articolo 23) della legge di informatizzazione.
2. Per il caso di descrizioni complesse del contenuto di diritti reali risalenti alla fase di impianto del libro fondiario il commissario può effettuare il caricamento ai sensi dell'articolo 5) della legge tavolare mediante il richiamo alle relative disposizioni del verbale di impianto. Su tale operato il commissario redige un verbale allegandovi una copia da lui autenticata della parte richiamata del verbale di impianto.
3. I verbali indicati nei commi 1) e 2) vengono ordinati per comune catastale e microfilmati.
4. Il progetto del libro fondiario informatizzato comprende: a) la riproduzione su supporto magnetico, nelle due lingue in provincia di Bolzano, delle partite tavolari caricate; b) la raccolta della planimetrie degli edifici divisi in porzioni materiali da conservare; c) l'elenco delle partite caricate; d) l'elenco delle nuove partite; e) l'elenco delle particelle edificiali formate nel corso del caricamento per i diritti di superficie.
5. In osservanza del principio di rendere evidente anche nelle partite accessorie le modificazioni dell'ipoteca simultanea effettuate nella partita principale, il commissario, per il caso del caricamento della partita accessoria di una ipoteca simultanea tra uffici diversi e partita principale presso altro ufficio, si rende edotto sullo stato tavolare della partita principale al fine di rendere evidente le modificazioni effettuate nella partita principale anche nella partita accessoria.
6. In caso di caricamento di una partita accessoria di una ipoteca simultanea tra comuni catastali dello stesso ufficio il commissario rende evidente nelle partite accessorie tutte le modificazioni iscritte nella partita principale.
7. Di ogni modifica all'identificativo dei fondi dominanti e serventi indotta dal Commissario all'atto del caricamento nelle iscrizioni del foglio degli aggravi al fine di adeguare lo stesso alle risultanze della sezione prima del foglio di consistenza, è data comunicazione, all'indomani dell'apertura del libro fondiario informatizzato, all'ufficio del Libro fondiario competente per la successiva pertrattazione. Tanto, in quanto fondo dominante o fondo servente non appartengono al comune in caricamento e che si trovino nello stesso quanto in distretti diversi. La stessa procedura si applica in caso di modifiche agli identificativi immobiliari riportati nell'iscrizione del diritto di proprietà a favore del proprietario pro tempore.
8. Al fine della necessaria concordanza tra catasto e tavolare il commissario comunica all'ufficio del catasto tutte le variazioni dello stato catastale. Contemporaneamente egli comunica all'ufficio del libro fondiario le relative modifiche.



#### **Art. 26 - Termine editale**

1. Nella testata delle partite tavolari informatizzate viene reso evidente la decorrenza del termine editale.

#### **Art. 27 - Disposizioni sui libri maestri posti fuori uso**

1. Nelle partite tavolari poste fuori uso, dalle quali sono state escorporate ai sensi del comma 2) dell'articolo 5) della legge di informatizzazione, particelle nel corso del caricamento, vengono reso evidente le partite aperte per le stesse.
2. Nella prima sezione del foglio di consistenza delle partite tavolari poste fuori uso viene apposta la data dell'entrata in vigore del libro fondiario informatizzato.

#### **Art. A - Allegato A)**

ai sensi del comma 6) dell'articolo 4)

Atto

Atto di divisione

Atto di donazione

Certificato di eredità

Certificato di legato

Contratto

D.P.R. 20.01.1973, n. 115

Decreto

Decreto di aggiudicazione

Decreto di esproprio

Decreto di trasferimento

Decreto ingiuntivo

Decreto Legge 21.12.1998, n. 495

Deliberazione

Determinazione del dirigente

Legge 03.06.1937, n. 847

Legge 20.05.1985, n. 222

Legge 08.08.1992, n. 359

Legge 24.03.1993, n. 75

Legge 29.01.1994, n. 71

Legge Provinciale di Trento 21.03.1977, n. 13

Legge Regionale 03.08.1968, n. 18

Legge Regionale 25.02.1982, n. 2

Ordinanza

Possesso immemorabile indisturbato

R.D. 13.02.1933, n. 215

Sentenza

Successione

Usucapione